



LINEE GUIDA

recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

PRIMA FASE

SOMMARIO

	PREMESSA	3
1.	Finalità e ambito di applicazione	4
	PARTE I - AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE	5
2.	Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza	5
3.	Livelli di qualificazione per l'affidamento	6
4.	Livelli di qualificazione per l'esecuzione	6
	PARTE II - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	7
5.	Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento di lavori	7
6.	Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento di servizi e forniture	8
7.	Requisiti per la qualificazione per l'esecuzione dei lavori	10
8.	Requisiti per la qualificazione per l'esecuzione di servizi e forniture	11
9.	I requisiti premianti	12
	PARTE III - RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E MONITORAGGIO	13
10.	Presentazione della manifestazione di interesse	13
11.	Analisi delle informazioni	13

Premessa

In data 17 dicembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità) hanno sottoscritto un Protocollo di intesa avente ad oggetto "l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza" (e ulteriori profili di collaborazione), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice).

L'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, prevede che - nell'ambito della Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni (Milestone - M1C1 - 71), tra i risultati che tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire - l'Autorità completi l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di *procurement capacity* facendo seguito all'attuazione dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici (sub. IV).

Le presenti Linee guida rappresentano una prima attuazione del suddetto protocollo ed in particolare delle previsioni contenute agli articoli 4 e 6. In base all'articolo 4 del protocollo le Linee guida presentano una prima individuazione dei requisiti necessari per l'implementazione futura del sistema di qualificazione, declinando il contenuto dei requisiti base di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice.

L'articolo 6 del Protocollo prevede, infatti, che **obiettivo delle Linee guida è di individuare le modalità operative per l'attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento dell'entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.** Attraverso le Linee guida vengono individuati i dati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti, di base e premianti, alcuni dei quali già acquisiti dall'Autorità tramite l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) o la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) o acquisibili dall'Autorità mediante il collegamento con banche dati detenute da altre amministrazioni, altri che dovranno essere acquisiti attraverso dichiarazioni rese dalle stazioni appaltanti.

In particolare, il percorso previsto per la redazione del testo finale delle Linee guida si articola per fasi secondo il seguente cronoprogramma:

Data prevista per la scadenza della fase	Descrizione delle attività
31 marzo 2022	Predisposizione Linee guida relative alla prima fase
22 maggio 2022	a) Raccolta dati richiesti alle stazioni appaltanti

	b) Consultazione degli stakeholders
30 giugno 2022	Prima relazione contenente l'analisi dei dati raccolti e delle osservazioni pervenute, nonché delle informazioni di cui al punto 6.3 del Protocollo
30 settembre 2022	Testo finale delle Linee guida e individuazione del numero delle stazioni appaltanti potenzialmente qualificate

L'intero processo di predisposizione delle Linee guida avverrà attraverso il confronto e la condivisione dei risultati anche con le Regioni e gli Enti locali.

Con le presenti Linee guida sono individuati i pesi attribuiti a ciascun requisito base, mentre non sono definite le modalità per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun requisito. Tali modalità verranno individuate a seguito delle informazioni provenienti dai dati inviati dalle stazioni appaltanti su base volontaria e dalla consultazione pubblica con gli stakeholders, attività queste che saranno avviate appena pubblicato l'attuale schema delle Linee guida. Anche i pesi potranno essere riconsiderati a seguito delle suddette attività. Tale scelta risponde all'esigenza di fondare il sistema di qualificazione sulla base di dati oggettivi, in modo da creare un sistema che tenga conto delle caratteristiche del contesto in cui operano attualmente le stazioni appaltanti, anche con riferimento agli ambiti territoriali, nonché eventualmente ai percorsi di aggregazione e di convenzionamento avviati tra più amministrazioni. A seguito della consultazione e della raccolta dei dati sarà valutato se attribuire un punteggio, come requisito base o requisito premiante, anche al numero di enti convenzionati con la centrale di committenza.

Diventa fondamentale, quindi, la partecipazione delle stazioni appaltanti alle attività propedeutiche alla predisposizione del testo definitivo delle Linee guida (prevista per il 30 settembre), sia nell'invio dei dati richiesti al fine di definire in modo il più possibile compiuto il sistema di qualificazione, sia nell'adeguarsi tempestivamente all'avvio del sistema, avvio che avverrà dopo l'approvazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge delega di riforma del Codice dei contratti pubblici.

1. Finalità e ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Linee guida individuano i requisiti necessari per la successiva qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni ritenute necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, nonché le modalità di raccolta di tali informazioni.
- 1.2 Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice, nonché dell'articolo 51, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 77/2021, la qualificazione sarà necessaria per tutte le acquisizioni di

importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori e a 139.000 per i servizi e forniture. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

- 1.3 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
- 1.4 Le linee guida, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, del Codice, non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice. Sono altresì escluse dall'ambito delle presenti Linee guida le stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 38, commi 1) e 1-bis) del Codice.

Parte I – Ambiti e livelli di qualificazione

2. Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

2.1 La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e può riguardare uno o entrambi i seguenti ambiti:

- a) capacità di progettazione delle gare e di affidamento;
- b) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Tra le attività di cui alla lettera a) rientrano anche quelle di committenza ausiliaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 4) del Codice, ovvero la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

2.2 La qualificazione può riguardare:

- ✓ i lavori;
- ✓ i servizi e le forniture;
- ✓ entrambe le tipologie contrattuali.

3. Livelli di qualificazione per l'affidamento

3.1 Per i lavori di importo a base di gara pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) livello base (L3) per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro;
- b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
- c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.

Ai fini dell'affidamento dei contratti di concessione di lavori di cui alla Parte III del Codice o di partenariato pubblico privato di cui alla Parte IV del Codice di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti dovranno possedere almeno una qualificazione L2 e garantire idonea presenza di soggetti in grado di gestire un piano economico e finanziario e la matrice dei rischi secondo le modalità che saranno indicate nelle Linee guida definitive.

3.2 Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore a 139.000 euro le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) livello base (SF3) per importi pari o superiori a 139.000 euro e inferiori a 750.000 euro;
- b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro;
- c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro.

La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire servizi e forniture nei livelli più bassi.

Ai fini dell'affidamento dei contratti di concessione di servizi e forniture di cui alla Parte III del Codice o di partenariato pubblico privato di cui alla Parte IV del Codice di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti dovranno possedere almeno una qualificazione SF2 e garantire idonea presenza di soggetti in grado di gestire un piano economico e finanziario e la matrice dei rischi secondo le modalità che saranno indicate nelle Linee guida definitive.

3.3 La qualificazione in uno dei predetti livelli avverrà solamente con le Linee guida definitive che terranno conto delle informazioni raccolte e analizzate dall'Autorità, anche con riferimento agli ambiti territoriali.

4. Livelli di qualificazione per l'esecuzione

- 4.1 Per l'esecuzione al momento si prevede un unico livello di qualificazione, al fine di garantire a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di dar seguito ai contratti aggiudicati. In ogni caso, verranno analizzati i dati acquisiti secondo le modalità individuate all'articolo 10 al fine di valutare livelli differenziati di qualificazione..

Parte II – Requisiti per la qualificazione

5. Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento di lavori

- 5.1 Per ciascun requisito di base individuato all'articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici nonché all'articolo 4 del Protocollo vengono individuati i pesi che si ritiene attribuire per la qualificazione per l'affidamento dei lavori e le informazioni necessarie da acquisire per la loro valutazione.
- 5.2 Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA e con la presenza nell'organigramma dell'Amministrazione dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari). Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante ovvero dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari), non può essere qualificata.
- 5.3 Al requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni in merito al numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza¹.
- 5.4 Al requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni sul livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito, nell'ultimo triennio per i dipendenti di cui al punto 5.3. A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" adottata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice. In questa prima fase si considerano tutti gli attestati rilasciati, indipendentemente dal soggetto erogatore².

¹ Sulla base delle informazioni raccolte verrà attribuito un punteggio fino a 20 che terrà conto di specifici benchmark di riferimento definiti con l'analisi dei dati. I punteggi saranno attribuiti anche in relazione al numero dei dipendenti, alla loro qualifica e al titolo di studio. Ad esempio al crescere del numero di personale avente titoli di studio avanzati, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

² Sulla base delle informazioni raccolte verrà attribuito un punteggio fino a 20 che terrà conto di specifici benchmark di riferimento definiti con l'analisi dei dati. I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale in relazione alle ore di formazione sulle tematiche indicate nella "Strategia professionalizzante", del numero dei

- 5.5 Al requisito relativo “al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio” è attribuito un peso pari a 40 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando oltre al numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate, per le gare svolte nel quinquennio antecedente³.
- 5.6 Al requisito relativo “all’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità” è attribuito un peso pari a 5 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP⁴.
- 5.7 Al requisito relativo “all’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, In materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti” è attribuito un peso pari a 5 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato⁵.
- 5.8 Fermo restando che la disponibilità delle piattaforme telematiche è un requisito fondamentale ai sensi del punto 1.3, all'utilizzo delle stesse è attribuito un peso pari a 10 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP⁶.

6. Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento di servizi e forniture

dipendenti dedicati alla struttura. Ad esempio al crescere del numero di personale formato e delle ore di formazione, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

³ Sulla base delle informazioni raccolte verrà attribuito un punteggio fino a 40 che terrà conto di specifici benchmark di riferimento definiti con l'analisi dei dati. I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale al valore delle gare svolte e al loro numero, prendendo in considerazione anche le gare svolte per conto di altri enti, nonché alla valutazione degli elementi qualitativi associati. Ad esempio al crescere del numero di gare svolte e del loro importo, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

⁴ Sulla base delle informazioni raccolte verrà attribuito un punteggio fino a 5 che terrà conto di specifici benchmark di riferimento definiti con l'analisi dei dati. I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale alla comunicazione delle informazioni alla BDNCP. Ad esempio al crescere del tasso di informazioni comunicate, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

⁵ Sulla base delle informazioni raccolte verrà attribuito un punteggio fino a 5 che terrà conto di specifici benchmark di riferimento definiti con l'analisi dei dati. I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale alla comunicazione delle informazioni alla BDAP. Ad esempio al crescere del tasso di informazioni comunicate, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

⁶ Sulla base delle informazioni raccolte verrà attribuito un punteggio fino a 10 che terrà conto di specifici benchmark di riferimento definiti con l'analisi dei dati. I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale all'utilizzo di piattaforme telematiche. Ad esempio al crescere del tasso di utilizzo di dette piattaforme, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

- 6.1 Per ciascun requisito di base individuato all'articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici nonché all'articolo 4 del Protocollo vengono individuati i pesi che si ritiene attribuire per la qualificazione per l'affidamento dei servizi e delle forniture e le informazioni necessarie da acquisire per la loro valutazione.
- 6.2 Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA e con la presenza nell'organigramma dell'Amministrazione dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari). Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante ovvero dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari), non può essere qualificata.
- 6.3 Al requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni in merito al numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, esperienza⁷.
- 6.4 Al requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni sul livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito, nell'ultimo triennio per i dipendenti di cui al punto 5.3. A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" adottata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice. In questa prima fase si considerano tutti gli attestati rilasciati, indipendentemente dal soggetto erogatore⁸.
- 6.5 Al requisito relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio" è attribuito un peso pari a 40 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando oltre al numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate⁹.
- 6.6 Al requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" è attribuito un peso pari a 10 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP¹⁰.

⁷ Per la modalità di attribuzione del punteggio si veda la nota 1.

⁸ Per la modalità di attribuzione del punteggio si veda la nota 2.

⁹ Per la modalità di attribuzione del punteggio si veda la nota 3.

¹⁰ Per la modalità di attribuzione del punteggio si veda la nota 4.

6.7 Fermo restando che la disponibilità delle piattaforme telematiche è un requisito fondamentale ai sensi del punto 1.3, all'utilizzo delle stesse è attribuito un peso pari a 10 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP¹¹.

7. Requisiti per la qualificazione per l'esecuzione dei lavori

- 7.1 Per ciascun requisito di base individuato all'articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici nonché all'articolo 4 del Protocollo saranno individuati con le Linee guida definitive i livelli minimi che le stazioni appaltanti dovranno possedere per qualificarsi per l'esecuzione dei lavori e le informazioni necessarie da acquisire per la loro individuazione.
- 7.2 Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA. Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante non può essere qualificata.
- 7.3 Le informazioni da acquisire per il requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" per la fase di esecuzione riguardano il numero di dipendenti coinvolti nel processo di esecuzione, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, anzianità.
- 7.4 Le informazioni da acquisire per il requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" riguardano il livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito, nell'ultimo triennio per i dipendenti di cui al punto 5.3. A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" adottata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice. In questa prima fase si considerano tutti gli attestati rilasciati, indipendentemente dal soggetto erogatore.
- 7.5 Le informazioni qualitative relative al numero di varianti approvate, sugli scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione e di collaudo sono desumibili dai dati comunicati alla BDNCP.
- 7.6 Le informazioni per il requisito relativo "al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori" sono quelle trasmesse dalla Ragioneria Generale dello Stato all'Autorità relative ai ritardi medi ponderati.
- 7.7 Le informazioni per il requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" sono desumibili dai dati comunicati alla BDNCP.

¹¹ Per la modalità di attribuzione del punteggio si veda la nota 5.

- 7.8 Le informazioni relative "all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" sono desumibili dai dati presenti nella BDAP.
- 7.9 Le informazioni relative al requisito relativo "alla disponibilità di piattaforme telematiche", in attesa dell'aggiornamento del sistema SIMOG, sono soddisfatte mediante dichiarazione di aver adottato misure idonee per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

8. Requisiti per la qualificazione per l'esecuzione di servizi e forniture

- 8.1 Per ciascun requisito di base individuato all'articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici nonché all'articolo 4 del Protocollo saranno individuati con le Linee guida definitive i livelli minimi che le stazioni appaltanti dovranno possedere per qualificarsi per l'esecuzione dei servizi e delle forniture e le informazioni necessarie da acquisire per la loro individuazione.
- 8.2 Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA. Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante non può essere qualificata.
- 8.3 Le informazioni da acquisire per il requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" per la fase di esecuzione riguardano il numero di dipendenti coinvolti nel processo di esecuzione, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, anzianità.
- 8.4 Le informazioni da acquisire per il requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" riguardano il livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito, nell'ultimo triennio per i dipendenti di cui al punto 5.3. A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" adottata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice. In questa prima fase si considerano tutti gli attestati rilasciati, indipendentemente dal soggetto erogatore.
- 8.5 Le informazioni qualitative relative al numero di varianti approvate, sugli scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione e di collaudo sono desumibili dai dati comunicati alla BDNCP.

- 8.6 Le informazioni per il requisito relativo "al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori" sono quelle trasmesse dalla Ragioneria Generale dello Stato all'ANAC relative ai ritardi medi ponderati.
- 8.7 Le informazioni per il requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" sono desumibili dai dati comunicati alla BDNCP.
- 8.8 Le informazioni relative al requisito relativo "alla disponibilità di piattaforme telematiche" in attesa dell'aggiornamento del sistema SIMOG, sono soddisfatte mediante dichiarazione di aver adottato misure idonee per ottemperare a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

9. I requisiti premianti

- 9.1 Per i requisiti premianti elencati all'articolo 38, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici nonché all'articolo 5 del Protocollo si elencano di seguito le informazioni da acquisire. Le modalità di attribuzione del premio collegato al possesso di detti requisiti saranno descritte con le Linee guida definitive, a seguito dell'analisi dei dati raccolti e delle osservazioni pervenute ad esito della consultazione.
- 9.2 Per quanto concerne il requisito relativo alla "valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità" si farà riferimento ai dati contenuti nella Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- 9.3 Il requisito relativo alla "presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara" sarà autocertificato dalla stazione appaltante e dalle centrali di committenza con la comunicazione del numero del certificato.
- 9.4 Per quanto concerne il requisito relativo al "livello di soccombenza nel contenzioso", in attesa dell'aggiornamento del sistema SIMOG, i dati relativi saranno comunicati dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza.
- 9.5 Per quanto concerne il requisito relativo alla "applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento", i dati saranno raccolti con l'aggiornamento del sistema SIMOG, in ordine all'applicazione dei criteri ambientali minimi, delle clausole sociali e delle misure per favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati.
- 9.6 Il requisito di cui all'articolo 23, comma 13, del Codice, sarà autocertificato dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza, dichiarando di utilizzare le metodologie di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e s.m.i..

Parte III – Raccolta delle informazioni e monitoraggio

10. Presentazione della manifestazione di interesse

- 10.1** Le stazioni appaltanti possono comunicare le informazioni da autodichiarare accedendo ad AUSA a partire dal 15 aprile e fino al 22 maggio 2022, in modo da permettere all’Autorità di effettuare le necessarie elaborazioni sui dati raccolti per definire le modalità di attribuzione dei punteggi. Le stazioni appaltanti possono, altresì, inserire nella BDNCP le informazioni mancanti per le procedure di gare avviate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 10.2** A partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle Linee guida sarà avviata una consultazione pubblica, aperta a tutti i soggetti interessati, sul testo delle stesse.
- 10.3** Chiusa la fase della consultazione pubblica, le modifiche alle linee guida sono approvate dall’Anac, sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata di cui all’art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281.

11. Analisi delle informazioni

- 11.1** L’Autorità, a partire dal 23 maggio 2022, inizierà l’analisi e l’elaborazione dei dati comunicati e delle osservazioni pervenute, al fine di predisporre la relazione prevista al punto 6.3 del Protocollo, che deve essere presentata, in accordo con la Presidenza del Consiglio, alla Cabina di Regia entro il 30 giugno 2022.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 30 marzo 2022 con Deliberazione n. 141

Depositare presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Firmato digitalmente